

l'ordine del giorno modestissimo che si era proposto, un pericolo di esautoramento per la legge, quando esso fosse stato votato dalla Camera; e più che altro il pensiero che la legge presente doveva circoscriversi nei limiti modestissimi ed angustissimi di una modificazione del sistema dei conflitti, senza però togliere il sistema stesso, mi fece persuaso che non era venuto il momento di avere dal Parlamento la sanzione di un principio più radicale, e che quindi bisognava aspettare dal tempo una maggiore giustizia per codesto principio, onde vederlo poi tradotto nella nostra legislazione.

Io rinuncio quindi per queste ragioni a presentare gli emendamenti che aveva annunziati alla Camera, e mi riservo, ove fosse il caso, di prendere anche l'iniziativa parlamentare e di promuovere dal potere legislativo quella riforma, che è per me l'unica che potrà risolvere tutte quante le difficoltà che sono sorte e sorgono intorno a questo problema del contenzioso amministrativo: abolizione del conflitto, livellamento dell'amministrazione pubblica, come personalità giuridica davanti al diritto comune. Cotale riforma deve andare contemporanea anche all'abolizione di quelle giurisdizioni speciali, che furono mantenute in vigore dall'articolo 15 della legge del 1865.

Facendo questa dichiarazione e questa riserva, io debbo però domandare uno schiarimento alla cortesia dell'onorevole guardasigilli, schiarimento che credo importante perchè il concetto dell'articolo 1 della legge che ora è in discussione venga bene inteso, e non venga invece interpretato in un senso retrivo della legge stessa, in un senso, cioè, che vada a vulnerare ciò che si è ottenuto, ciò che è sancito dalla legge del 1865 nell'articolo 2.

La Camera sa meglio di me che nell'articolo 2 di quella legge il legislatore ha devoluto alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico, comunque potesse esservi interessata la pubblica amministrazione.

Or bene, io non ho dubbio, ma è meglio che le cose siano meglio chiarite, che sia nel concetto della legge di derogare menomamente a quanto fu stabilito nell'articolo 2 della legge stessa del 1865.

È nel concetto della legge attuale che si possa promuovere il conflitto soltanto in quei casi nei quali non si faccia questione di un diritto civile o politico; ma, onorevole ministro, io trovo nell'articolo questa frase: « può anche in tutti i casi (la pubblica amministrazione) usare del mezzo straordinario di elevare un conflitto di attribuzioni colla stessa autorità giudiziaria, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti. »

In tutti i casi, si dice. Negli articoli seguenti non trovo poi che si faccia allusione a codesta limitazione del diritto di elevare conflitti; anzi nell'articolo successivo trovo fatta menzione di ciò che si dispone nell'articolo 1, là dove si dice che il tribunale, una volta che abbia avuto comunicazione del decreto prefettizio, e « che lo riconosca emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospenderà il giudizio; » così il testo.

Ora, questa reciproca allusione, questo reciproco riferimento dell'articolo 1 e dell'articolo 2, lascia confuso il pensiero del legislatore, in guisa che si potrebbe benissimo, da una giurisprudenza ispirata a principii contrari a quelli che hanno ispirata la proposta di questo progetto di legge, farsi un'interpretazione in modo derogativo all'articolo 2 della legge del 1865.

La qual cosa, o signori, non fa bisogno che io dimostri quale grave danno arrecherebbe alla economia della nostra legislazione, e specialmente ai progetti che noi ci ripromettiamo dalla sanzione dell'articolo 1 di questa legge stessa.

Onde io vorrei che l'onorevole ministro desse qualche schiarimento in proposito. Le sue dichiarazioni potranno rendere inutile una riforma della dizione usata nell'articolo, imperciocchè servirà sempre come nozza interpretativa in quei casi in cui possa temersi la minaccia di una interpretazione in senso opposto a quanto io venni esponendo, a quanto io credo essere principio fondamentale della legge presente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ebbi già a dichiarare alla Camera per quali gravi motivi non poteva accettare l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Nelli, Pierantoni ed altri nostri colleghi, e quindi la preghiera fatta a quegli onorevoli amici di ritirarlo era implicitamente indirizzata anche all'onorevole Oliva, il quale aveva annunziato l'intenzione di presentare alcune sue proposte, acciò volesse cortesemente astenersi dal presentarle. Io dunque, per questa parte, non debbo che ringraziarlo di avere oggi dichiarato che non intende su questa legge di proporre ulteriori emendamenti nel senso medesimo di quell'ordine del giorno.

Quanto al desiderio da lui espresso di una mia dichiarazione, non posso avere difficoltà di farla nei termini più ampi e più precisi. Lungi che questa legge possa implicare (anche ieri ebbi occasione di dirne qualche cosa) modificazione o distruzione della legge del 20 marzo 1865, e specialmente dell'articolo 2, che ne è la disposizione fondamentale in cui è tracciata la linea di separazione tra le materie di competenza amministrativa e quelle di competenza giudiziaria, questa legge anzi si propone